



CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
Lucca Pistoia Prato

STATUTO

CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

STATUTO

Indice

TITOLO PRIMO - Vision e Mission – Attività Istituzionali

Art. 1 - Vision e Mission

Art. 2 - Attività Istituzionali

TITOLO SECONDO - Soci

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

Art. 4 - Rapporto associativo

Art. 5 - Diritti e Doveri

Art. 6 - Perdita della qualità di Socio

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Contributo associativo

TITOLO TERZO - Governance:

Art. 9 - Organi Associativi

Art. 10 - Assemblea

Art. 11 - Consiglio Generale

Art. 12 - Consiglio di Presidenza

Art. 13 - Presidente

Art. 14 - Vice Presidenti e Consiglieri Delegati

Art. 15 - Commissione di Designazione

Art. 16 - Organi di controllo

TITOLO QUARTO - Articolazione Organizzativa

Art. 17 - Consulte Territoriali

Art. 18 - Sezioni Merceologiche

Art. 19 - Comitato Piccola Industria

Art. 20 - Gruppo Giovani Imprenditori

Art. 21 - Disposizioni generali sulle cariche

TITOLO QUINTO - Funzionamento Organizzativo interno

Art. 22 - Direttore Generale

Art. 23 - Fondo Comune

Art. 24 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

Art. 25 - Modifiche statutarie e scioglimento

Art. 26 - Disposizioni di rinvio

NORME TRANSITORIE

TITOLO PRIMO
VISION E MISSION - ATTIVITA' ISTITUZIONALI

ART. 1
Vision e Mission

É costituita, con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali di Lucca, Pistoia e Prato, denominata "Confindustria Toscana Nord Lucca Pistoia Prato", in forma abbreviata "Confindustria Toscana Nord".

Ne sono fondatori le Associazioni Industriali di Lucca, Pistoia e Prato che, in base alle rispettive delibere assembleari, hanno deciso di confluire in un unico soggetto associativo allo scopo di accrescere forza della rappresentanza ed efficienza operativa migliorando nel contempo il radicamento e l'interpretazione delle istanze dei tre territori produttivi di competenza. Confindustria Toscana Nord ha sede legale in Pistoia, Piazza Garibaldi 5 e sedi operative in Lucca, Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini 41 e in Prato, Palazzo dell'Industria, via Valentini 14.

Confindustria Toscana Nord, di seguito Associazione, partecipa al processo di sviluppo del territorio, contribuendo all'affermazione di un sistema industriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale.

L'Associazione è autonoma, apartitica, indipendente da ogni condizionamento esterno e non ha fini di lucro, orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto, impegnando i Soci alla sua osservanza.

Confindustria Toscana Nord aderisce quale Associato effettivo a Confindustria ed alla Rappresentanza Regionale Toscana, partecipando come componente territoriale al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del Sistema associativo, con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Toscana Nord esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- esprimere un'efficace rappresentanza in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
- erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Toscana Nord è impegnata a:

- promuovere nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori sociali e civili e l'adozione di comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

ART. 2

Attività Istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Toscana Nord:

- favorire il progresso e la crescita delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole e allo sviluppo sostenibile;
- rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società, nonché rappresentare gli interessi delle imprese associate nella elaborazione, interpretazione e applicazione di qualunque norma che, direttamente o indirettamente, concerne il sistema imprenditoriale;
- concorrere a promuovere nel proprio territorio con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per favorire e affermare una cultura di impresa e di mercato e perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo anche attraverso politiche industriali organiche, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- elaborare e perseguire, nel rispetto del proprio ruolo in seno al Sistema Confederale, politiche di sviluppo industriale mirate al progresso socioeconomico delle imprese e del territorio, attraverso l'ammodernamento del sistema delle relazioni sindacali, il supporto all'internazionalizzazione, l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, il sostegno di un sistema creditizio e finanziario moderno;
- fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione dell'impresa;
- partecipare a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economica e finanziaria, ambientale ed energetica come leve di competitività dello sviluppo dell'imprenditorialità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle attività istituzionali dell'Associazione:

- a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
- b) stipulare, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale riguardanti l'industria e le imprese, nonché su espressa delega, contratti collettivi, territoriali, interaziendali;
- c) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;

- d) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
- e) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
- f) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
- g) stimolare le imprese all'adozione di sistemi di responsabilità sociale di impresa con un approccio volto a concepire la sostenibilità come scelta strategica di lungo periodo;
- h) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori;
- i) provvedere all'informazione degli associati ed alla erogazione di tutte le prestazioni coerenti con la funzione svolta nell'ambito del Sistema Confindustria relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle imprese;
- l) tutelare le imprese associate sul piano economico in generale, anche stipulando convenzioni ed accordi finalizzati al vantaggio ed alla maggiore competitività delle imprese associate;
- m) sostenere, direttamente o indirettamente, azioni per la promozione del credito e della finanza aziendale;
- n) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su tutte le tematiche di interesse generale per le imprese;
- o) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, società ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile.

Confindustria Toscana Nord può costituire o partecipare a società o organismi di varia natura, anche di tipo imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi, nel rispetto delle disposizioni confederali, in materia di ripartizione dei ruoli e delle competenze tra le componenti del Sistema.

L'Associazione può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costruire, stabilendone organizzazioni e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati in Italia e all'estero.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART. 3

Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

Possono aderire a Confindustria Toscana Nord le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di

interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Toscana Nord anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;

d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa e presentino un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei Soci effettivi e dei Soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono Soci effettivi con pieni diritti e doveri associativi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o una Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria e che svolgano la loro attività all'interno dei sistemi industriali centrati sulle aree delle province di Lucca, Pistoia, Prato o che abbiano la sede legale in luogo diverso ma abbiano comunque nel territorio di riferimento stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o depositi;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono Soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderenti a Confindustria, con sede legale all'interno dei sistemi industriali centrati sulle aree delle Province di Lucca, Pistoia e Prato o con sede in luogo diverso, ma che abbiano comunque nelle predette aree stabilimenti, cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o depositi.

Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria.

Possono, altresì, aderire in qualità di Soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come Soci effettivi o Soci ordinari di territorio e che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità, o raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci ordinari di territorio o Soci aggregati.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Toscana Nord e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 4 Rapporto associativo

La domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata per iscritto, compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione, al Presidente di Confindustria Toscana Nord.

La domanda, oltre ai dati identificativi dell'impresa, deve contenere:

- l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti;
- l'adesione al Codice Etico e ai valori associativi di Confindustria;
- esplicita dichiarazione, ai sensi delle leggi sulla privacy al momento vigenti;
- la documentazione richiesta per il conteggio del contributo associativo nel rispetto della delibera contributiva vigente e l'impegno al pagamento delle quote associative;
- l'informazione relativa all'adesione dell'impresa ad altre Associazioni di carattere sindacale od economico, sia provinciali che nazionali.

Nella domanda di ammissione il legale rappresentante deve inoltre indicare la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti e delle sedi, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Previa verifica in ordine al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, delle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3 e dei requisiti qualitativi richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, il quale delibera oltre che sull'ammissione anche sull'assegnazione alle Sezioni e ai Gruppi.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza l'impresa può richiedere un riesame della domanda entro il termine e secondo le modalità previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

L'iscrizione impegna il socio per l'anno di iscrizione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Le dimissioni devono essere comunicate entro il termine e secondo le modalità previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il cambio di ragione sociale o denominazione sociale, anche in caso di scissione, fusione o cessione societaria, non estingue il rapporto associativo che si trasferisce automaticamente in capo all'impresa.

Le norme sulla comunicazione e il perfezionamento della domanda di adesione nonché sull'impugnazione delle decisioni relative alla stessa sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 5 Diritti e doveri

I Soci effettivi, in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Toscana Nord e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I Soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi con esclusione delle capacità di elettorato passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato dell'Associazione ed incarichi anche di livello confederale e di rappresentanza esterna.

I Soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale; non hanno diritto di elettorato passivo e hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i Soci, inoltre, hanno diritto di:

- avere attestata la partecipazione a Confindustria Toscana Nord con l'anzianità riferita alle territoriali confluite nell'Associazione, attraverso apposita dichiarazione di appartenenza predisposta dall'Associazione;
- utilizzare il Logo e i segni distintivi del Sistema Confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Toscana Nord comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti richiamati, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i Soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi e delle articolazioni merceologiche e territoriali di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Toscana Nord ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute nella fattispecie dal Consiglio di Presidenza concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi né assumere cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

ART. 6

Perdita della qualità di Socio

La qualità di associato si perde per:

- a) cessazione dell'attività imprenditoriale;

- b) recesso, che può essere esercitato in caso di voto contrario a modifiche statutarie, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse, e ferma restando l'obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
- c) dimissioni;
- d) delibera del Consiglio di Presidenza in caso di fallimento, per liquidazione coatta amministrativa o in caso di intervento di altre procedure concorsuali;
- e) venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- f) risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio di Presidenza, senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo.

La perdita della qualità di associato non esonera dal pagamento della quota associativa sino alla scadenza naturale del rapporto associativo, salvo diversamente previsto.

Con la cessazione del rapporto associativo il socio perde immediatamente ed automaticamente la titolarità delle cariche e/o degli incarichi all'interno dell'Associazione.

Ulteriori norme sui casi di cessazione del rapporto associativo sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 7 Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- censura del Presidente;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a dodici mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- espulsione in caso di rilevante morosità contributiva e di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi;
- radiazione del rappresentante in Associazione.

Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e irrogate dagli organi indicati dal Regolamento di attuazione del presente Statuto; è ammessa in ogni caso la possibilità di ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le norme sulla comunicazione, l'applicazione e l'impugnazione delle sanzioni sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 8 Contributo associativo

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite con delibera contributiva annuale dall'Assemblea.

L'Assemblea stabilirà, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, la misura del contributo da corrispondersi da parte dei Soci stabilendo anche le modalità di determinazione dei voti in rapporto ai contributi secondo i principi stabiliti dall'art.10.

Il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile.

L'Associazione può procedere giudizialmente nei confronti dei Soci per il recupero dei crediti associativi scaduti.

TITOLO TERZO

GOVERNANCE

ART. 9

Organi Associativi

Sono Organi di Confindustria Toscana Nord:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati;
- gli Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili.

ART. 10

Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci effettivi e dei Soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea. Alla stessa partecipano, inoltre, senza diritto di voto, i Soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno preferibilmente entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio annuale, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese, se del caso, le modificazioni statuarie e la delibera di eventuale scioglimento.

In caso di elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Delegati la convocazione dell'Assemblea deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria, salvo i casi di

adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento per i quali sono necessari *quorum* costitutivi e deliberativi speciali.

Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante avviso spedito ai Soci via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

L'Assemblea straordinaria è convocata da Presidente o da chi ne fa le veci su richiesta del Consiglio Generale od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata soci che dispongano complessivamente di almeno un quinto del numero totale dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea si intende autoconvocata nel caso di inerzia del Presidente protratta oltre dieci giorni dalla richiesta.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, gli argomenti da trattare ed i voti spettanti ai Soci. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno fino alle quarantotto ore precedenti la riunione.

In caso di urgenza adeguatamente motivata nell'atto di convocazione i tempi di convocazione possono essere ridotti a dieci giorni.

Lavori assembleari

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita da altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e di intervento nella discussione. I Soci morosi non possono ricevere delega da altro Socio in regola a partecipare ed a esercitare il diritto di voto.

I soci ordinari di territorio partecipano ai lavori assembleari con diritto di elettorato attivo, la loro presenza è computata ai fini del *quorum*.

I soci aggregati partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto; la loro partecipazione non è computata ai fini del *quorum*.

I Revisori contabili effettivi del Collegio dei Revisori contabili ed i Proviviri partecipano di diritto all'Assemblea ma senza diritto di voto.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo da questi versato annualmente secondo la regola di un voto per ogni importo pari al minimo contributivo stabilito dalla delibera contributiva annuale; la frazione eventualmente residua determina l'attribuzione di un ulteriore voto.

La delibera contributiva che stabilisca criteri meno che proporzionali nella determinazione del contributo sociale al crescere della potenzialità aziendale, dovrà far riferimento ad analogo criterio per la determinazione dei voti in rapporto ai contributi versati. In ogni caso la parte di contributo aziendale eventualmente superiore ai 75.000 (settantacinquemila) euro è trasformata in voti aumentando del 15% il divisore del contributo minimo, quella superiore ai 100.000 (centomila) euro del 25%, quella superiore ai 150.000 (centocinquantamila) del 50%.

Ogni neo iscritto in corso d'anno ha diritto ad un voto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere seguite, anche simultaneamente, in videoconferenza dalle sedi operative, osservando le medesime regole valide per la sede principale dell'Assemblea. Nelle sedi operative collegate possono essere utilizzati sistemi di voto in grado di garantire, nel caso, la segretezza del voto e del luogo di votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

Validità

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti esercitabili spettanti ai Soci.

Trascorsa un'ora dall'orario previsto dalla prima convocazione, ovvero in una successiva specifica riconvocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati, con esclusione dei casi in cui si debba procedere ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessario il raggiungimento dei *quorum* costitutivi speciali, coerenti con i relativi *quorum* deliberativi.

Deliberazioni e sistema delle votazioni

Le deliberazioni sono prese, in generale, a maggioranza dei voti presenti in Assemblea senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano nel calcolo del *quorum*.

Per l'approvazione di modifiche statutarie, le deliberazioni sono prese con il voto favorevole pari almeno a 2/3 dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 25% dei voti totali esercitabili. Per le modifiche statutarie che riguardino gli artt. 17 e 23 in ordine a Proprietà e Partecipazioni strategiche le delibere sono prese con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili, salvo gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 11.

Per l'approvazione dello scioglimento dell'Associazione le delibere sono prese con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili.

Per l'elezione del Presidente, unitamente ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Delegati, è necessario il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 6 per i soci che abbiano espressamente dissentito in sede di Assemblea.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea. Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto.

Segreteria e verbale

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un Vice Direttore o un Funzionario indicato dal Presidente e approvato dall'Assemblea.

All'inizio della riunione il Presidente, ove necessario, propone la nomina di due Soci quali scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, messo a disposizione dei Soci e conservato in apposito registro.

Rinvio al Regolamento di attuazione

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Compiti dell'Assemblea

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere a scrutinio segreto, ogni biennio e in anni diversi rispetto al rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle Sezioni, il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere a scrutinio segreto, ogni quadriennio e in anni coincidenti con il rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle Sezioni, i Probiviri e i Revisori contabili;
- c) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- d) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- e) stabilire il numero, compreso tra cinquanta e settanta, dei componenti del Consiglio Generale da eleggere nelle Sezioni, ai sensi dell'art. 18;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) deliberare su altri argomenti che il Consiglio Generale ritiene meritevoli dell'esame e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea è trasmesso a Confindustria non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 11 Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto:

- dal Presidente;
- dai Vice Presidenti e dai Consiglieri Delegati;
- dagli altri componenti il Consiglio di Presidenza;
- dall'ultimo Past President purché in possesso dei requisiti per partecipare al Consiglio, espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- dai Presidenti di Sezione e dai membri aggiuntivi delle stesse che devono essere eletti in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente, in numero compreso tra cinquanta e settanta secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il Presidente può estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale, in relazione al contributo degli stessi agli argomenti all'ordine del giorno; sono ammessi inviti permanenti senza diritto di voto da parte del Presidente, nel limite massimo di 1/5 del numero dei componenti elettivi del Consiglio Generale. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti regolarmente iscritte e al corrente con i contributi associativi.

Sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, i Revisori Contabili effettivi e i Proviviri.

I componenti espressione delle Sezioni possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di sei bienni consecutivi.

Decadono dalla carica i componenti che, non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive e non partecipino alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza è accertata e pronunciata dal Consiglio Generale e comunicata dal Segretario al diretto interessato. La dichiarazione di decadenza comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo

Convocazione

Il Consiglio Generale, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ove sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione può essere richiesta altresì dai Revisori contabili per tematiche connesse ai propri compiti nel caso rilevino gravi inosservanze dei principi di correttezza nella gestione contabile dell'Associazione.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione avviene con almeno sette giorni di anticipo mediante avviso spedito via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione. In caso di urgenza i tempi di convocazione possono essere ridotti a cinque giorni. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Validità

Per la validità della riunione del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto, ad esclusione dei casi di adempimenti elettorali, proposte di modifica statutarie e scioglimento per i quali la riunione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e salvo quanto previsto per le deliberazioni di cui al successivo punto g).

Ciascun componente dispone di un voto, anche se partecipa a più titoli nel Consiglio Generale, e non sono ammesse deleghe.

Deliberazioni e sistema delle votazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto delle astensioni e delle schede bianche. Si computano invece le schede nulle.

Le deliberazioni di cui al successivo punto g) del presente articolo sono prese con la maggioranza del 60% dei componenti aventi diritto di voto.

Per l'approvazione di proposte di modifiche statutarie e di scioglimento le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti che rappresenti almeno il 30% dei componenti totali.

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende respinta.

Segretario e Verbale

Delle riunioni è redatto il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e conservato in apposito registro.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra persona incaricata dal Consiglio in caso di suo impedimento.

Rinvio al Regolamento di attuazione

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale nonché su eleggibilità e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Compiti del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale lo svolgimento delle funzioni organizzative di indirizzo politico dell'Associazione. In particolare sono competenze inderogabili:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente designato, i Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati, nonché il relativo programma di attività;
- b) determinare in conformità alla direttiva generale stabilita dall'Assemblea, le linee di politica associativa per il conseguimento dei fini statutari;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) approvare, su proposta del Consiglio di Presidenza, la proposta di delibera contributiva per l'approvazione in Assemblea, stabilendo anche le modalità di determinazione dei voti in rapporto ai contributi secondo i principi stabiliti dall'art. 10;
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e approvare il bilancio preventivo;
- f) deliberare atti di straordinaria amministrazione o atti di ordinaria amministrazione che superino i limiti per le deliberazioni del Consiglio di Presidenza in materia, fissati dallo stesso Consiglio Generale con apposita delibera.
- g) deliberare qualunque atto dispositivo delle Proprietà e Partecipazioni Strategiche (P.P.S.) di cui all'art. 23 in conformità al Regolamento sulle P.P.S. di cui allo stesso articolo ovvero la modifica del Regolamento sulle P.P.S.;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea straordinaria e indicare le questioni che devono essere sottoposte al suo esame;
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- l) approvare e modificare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- m) istituire, accorpate o sciogliere le Sezioni e i Gruppi merceologici, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti richiamati;
- o) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, l'istituzione di uffici o recapiti dell'Associazione, al di fuori delle sedi di operatività delle aree delle tre province;
- p) promuovere e attuare quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione delle aziende alla vita dell'Associazione;
- q) proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- dai Vice Presidenti territoriali in numero di due;
- da un massimo di tre Consiglieri Delegati;
- dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- dal Presidente o dal Rappresentante della Piccola Industria;
- da un Rappresentante designato da Ance Toscana Nord in qualità di invitato.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti o uno o più Consiglieri Delegati vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Decadono automaticamente dalla carica i componenti che non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive e non partecipino alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza è accertata e pronunciata dal Consiglio di Presidenza e comunicata dal Segretario al diretto interessato. La dichiarazione di decadenza comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo.

Convocazione

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi ed è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di anticipo, ridotti a due in caso di urgenza, mediante avviso spedito ai componenti via posta elettronica o con altri mezzi equivalenti atti a garantire la ricezione.

In via straordinaria è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti.

Validità

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Concorrono alla formazione del *quorum* i membri collegati in video e audio conferenza.

Deliberazioni e sistema delle votazioni

Ciascun componente ha diritto ad un voto anche se partecipa a più titoli nel Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le astensioni, le schede bianche e le schede nulle sono computate per il calcolo del *quorum*.

I modi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

Sede

I componenti il Consiglio di Presidenza possono riunirsi anche in più luoghi collegati, con l'ausilio di mezzi di conferenza tali da garantire l'effettiva identificazione, partecipazione, discussione e votazione.

Segretario e Verbale

Le deliberazioni sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione, che funge da Segretario.

Rinvio al Regolamento di attuazione

Ulteriori norme su convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su nomina e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Compiti del Consiglio di Presidenza

E' competenza distintiva del Consiglio di Presidenza la conduzione della politica operativa dell'Associazione; in particolare:

- a) proporre e attuare le linee strategiche dell'azione dell'Associazione a breve, medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sull'ammissione dei Soci e sulla loro assegnazione alle Sezioni merceologiche;
- e) nominare eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni da parte dei competenti Organi. La proposta di delibera contributiva deve contenere anche le modalità di determinazione dei voti in rapporto ai contributi secondo i principi stabiliti dall'art. 10;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune provvedendo alle relative decisioni di investimento e disinvestimento sulla base delle indicazioni tecniche del Direttore, fermo restando quanto previsto per le Proprietà e le Partecipazioni Strategiche ai sensi dell'art. 11, lett. g) e dai successivi artt. 17 e 23; deliberare gli atti di ordinaria amministrazione entro i limiti posti dal Consiglio Generale;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente e alla approvazione dei Vice Presidenti, salvo comunicazione allo stesso nella prima riunione utile;
- i) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- l) proporre al Consiglio Generale l'istituzione, l'accorpamento o lo scioglimento delle Sezioni e Gruppi merceologici;
- m) deliberare sui provvedimenti disciplinari a norma del presente Statuto;
- n) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione avuto riguardo alle prerogative delle Consulte Territoriali previste dall'art.17; in caso di urgenza potrà procedere il Presidente, riferendo al Consiglio nella prima seduta utile. Nel caso di società, consorzi o altro individuati come Proprietà e Partecipazioni Strategiche dall'art. 23, vale quanto previsto all'art.17 del presente Statuto;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti richiamati.

Art. 13 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Generale ogni due anni, in anni diversi rispetto a quelli del rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle Sezioni. Può durare in carica per un massimo di due bienni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

E' vietata ogni *prorogatio* della carica, salvo il caso in cui, per specifiche ipotesi di comprovata eccezionalità, il Collegio speciale dei Probiviri Confederali autorizzi uno slittamento tecnico del

termine generale per l'insediamento della Commissione di designazione, non superiore, comunque, a tre mesi.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 15, previa consultazione dei Soci.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, il Presidente può delegare alcune mansioni attribuite dal presente Statuto, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Delegati ai fini dello sviluppo di tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission* e del ruolo dell'Associazione. Ai Vice Presidenti che, provengono dai due territori che non esprimono il Presidente, sono attribuite le deleghe relative alla cura dei territori di provenienza ch'essi esercitano in collegamento con le rispettive Consulte Territoriali di cui all'art.17. Il Presidente conserva la delega al territorio di propria provenienza che viene esercitata anch'essa in collegamento con la rispettiva Consulta Territoriale.

Qualora venga attribuita una delega all'edilizia questa sarà assegnata al rappresentante designato da Ance Toscana Nord nel Consiglio di Presidenza.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
- c) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
- d) la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento. Presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, stabilendo l'ordine del giorno della riunione; può partecipare, inoltre, alle riunioni delle Sezioni, Gruppi o Commissioni interne all'Associazione;
- e) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con comunicazione a quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- f) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- g) il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- h) l'adempimento di tutte le altre funzioni che gli sono affidate dallo Statuto o delegate dai competenti Organi dell'Associazione.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di Designazione di cui all'art. 15, deve insediarsi nei trenta giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e per la sua rieleggibilità valgono le disposizioni generali dell'art. 21 del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica prevista dal presente Statuto.

Ulteriori previsioni in merito alla carica di Presidente sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 14

I Vice Presidenti e Consiglieri Delegati

L'Assemblea, assieme al Presidente, elegge i due Vice Presidenti, provenienti dai territori che non esprimono il Presidente ed i tre Consiglieri Delegati.

A tal fine il Presidente designato, presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e la proposta relativa alla nomina dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Delegati indicando le deleghe che intende assegnare.

Il Consiglio Generale vota, con scrutinio segreto, oltre al programma, la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri Delegati; in caso di voto negativo il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta di composizione della propria Squadra. Nel caso di ulteriore bocciatura è necessario riavviare le consultazioni per trovare nuove candidature alla carica di Presidente.

Il Consiglio Generale sottopone i Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea, che voterà la proposta nel suo complesso, attraverso un'unica votazione a scrutinio segreto, comprendente la nomina del Presidente unitamente a quella dei due Vice Presidenti e dei tre Consiglieri Delegati.

In caso di voto negativo dell'Assemblea i candidati a Vice Presidenti e Consiglieri Delegati possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

Non è ammessa l'elezione dei Vice Presidenti e dei Consiglieri delegati in Consiglio Generale.

I Vice Presidenti ed i Consiglieri Delegati durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; possono essere rieletti per un massimo di quattro bienni consecutivi; cessano il loro mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.

Nel caso in cui vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

I Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati coadiuvano il Presidente nell'espletamento del proprio mandato; ad essi possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente. Possono costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

Ulteriori previsioni in merito alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere Delegato sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 15

Commissione di Designazione

Al fine di esperire in via riservata, in occasione dell'elezione del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di Designazione.

La Commissione è composta da tre imprenditori associati, uno per ogni territorio delle tre province di Lucca, Pistoia e Prato, in possesso dei requisiti personali organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi. Essi sono sorteggiati all'interno di un elenco di almeno nove nominativi, provenienti in maniera paritetica dai tre territori di cui sopra, predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di sei settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci per l'emersione dei candidati e la raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative

Nelle prima settimana, la Commissione può ricevere eventuali autocandidature, formalizzate da almeno il 15% dei voti assembleari attribuiti a imprese iscritte in regola con i contributi associativi, accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae e ne verifica, d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri il profilo personale e professionale e il possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che dimostrino per iscritto, con idonea documentazione di prova, di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione comunica, con modalità da essa stabilite, alle imprese iscritte i candidati emersi e gli autocandidati, eventualmente corredati dalla sintesi delle relative linee programmatiche; redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione, con l'indicazione della dimensione del consenso, viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente designato dal Consiglio Generale, i Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati vengono eletti in un'unica votazione, a scrutinio segreto, dall'Assemblea con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili; non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Il Direttore svolge le funzioni di Segretario della Commissione di Designazione.

Le norme su formazione, insediamento, svolgimento delle consultazioni della Commissione di Designazione, nonché su designazione ed elezione del Presidente sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

ART. 16 Organi di Controllo

Sono Organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono in numero di sette e i Revisori contabili sono in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti ogni quadriennio con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea, in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

I Probiviri e i Revisori effettivi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Alla carica di Probiviro e di Revisore contabile possono essere candidati anche persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità ed esperienza.

Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Probiviri

L'elezione dei Probiviri ha luogo con voto limitato ai due terzi degli eligendi e nell'ambito di una lista in cui il numero dei candidati sia sempre superiore al numero degli eligendi. La lista è predisposta dal Presidente sulla base delle candidature a lui stesso pervenute da parte delle imprese associate e tenuto conto, per quanto possibile, di una equilibrata rappresentatività dei tre territori dell'Associazione.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con

le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i sette Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese nei periodi dell'anno indicati nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Negli anni di rinnovo delle cariche relative alle Sezioni merceologiche e dei componenti del Consiglio Generale espressi dalle Sezioni, tutti i Probiviri costituiti in Collegio elettorale svolgono una funzione di sollecitazione e controllo della regolarità dell'intero processo elettorale relativo a questi organi: dalla formazione delle liste dei candidati, alla convocazione delle elezioni, alla sorveglianza delle operazioni di voto, alla proclamazione degli eletti. Le modalità sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Direttore svolge le funzioni di Segretario dei Probiviri.

Le norme su composizione, svolgimento dell'attività del Collegio speciale, del Collegio arbitrale e del Collegio elettorale, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Revisori

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente, che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

L'elezione avviene esprimendo non più di tre preferenze su una lista di candidati superiore al numero degli eligendi. La lista da sottoporre all'Assemblea viene preparata sulla base delle candidature avanzate dai Soci fatte pervenire in tempo utile al Presidente.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine al numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto il più anziano di età.

I Revisori possono richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti nel caso rilevino gravi inosservanze dei principi di correttezza nella gestione contabile dell'Associazione.

Ulteriori previsioni relative ai Revisori sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO QUARTO
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 17
Consulte territoriali

Le Consulte territoriali di Lucca, Pistoia, Prato garantiscono il coordinamento di Confindustria Toscana Nord con le peculiarità e le istanze dei tre sistemi industriali e istituzionali locali di competenza della Associazione.

Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei confronti del Consiglio Presidenza di e possono svolgere attività di rappresentanza esterna su mandato dello stesso.

Ognuna delle tre Consulte è composta dai membri del Consiglio Generale provenienti dai singoli territori di riferimento. Esse sono presiedute dal Presidente di Confindustria Toscana Nord o dal Vice Presidente d'area in relazione alla loro provenienza.

Nel caso in cui il numero di Consiglieri di un territorio sia inferiore a sei, la Consulta Territoriale viene integrata a questo numero minimo dal Presidente Confindustria Toscana Nord, o dal Vice Presidente d'area, con la nomina di imprenditori del territorio di riferimento in possesso di una vasta esperienza associativa.

Le Consulte Territoriali si rinnovano automaticamente a seguito del rinnovo dei componenti del Consiglio Generale eletti dalle Sezioni, mentre le loro Presidenze si rinnovano, sempre automaticamente, a seguito del rinnovo del Consiglio di Presidenza.

Le Consulte Territoriali si riuniscono presso le sedi operative locali di riferimento ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente d'area lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni delle Consulte Territoriali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto delle astensioni e delle schede bianche, mentre le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente della Consulta, mentre in caso di votazioni a scrutinio segreto la parità equivale a respingimento della proposta.

Delle riunioni delle Consulte è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato in apposito registro. Funge da Segretario il Direttore o altra persona appositamente incaricata dalla Consulta.

Le norme di convocazione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni delle Consulte territoriali sono quelle stabilite per il Consiglio Generale, contenute nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di attuazione.

Le Consulte sono obbligatoriamente interpellate dal Consiglio di Presidenza nei seguenti casi:

- per la nomina o la designazione dei rappresentanti di competenza in seno agli organi degli Enti locali pubblici o privati, nonché in Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro o altri organismi anche di natura tecnica, in relazione ai quali l'Associazione sia chiamata ad esprimere una propria rappresentanza;
- per la nomina dei membri in seno alle società, consorzi o altri organismi locali partecipati e per le decisioni relative alle partecipazioni.

Inoltre le Consulte Territoriali:

- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune in relazione a problematiche e istanze delle imprese in ambito locale;
- propongono al Consiglio di Presidenza le iniziative e le azioni più opportune per la gestione e/o per eventuali atti dispositivi delle Proprietà e delle Partecipazioni strategiche in conformità al Regolamento P.P.S. di cui all'art. 23 del presente Statuto;
- su mandato del Presidente o del Vice Presidente d'area e in stretto raccordo con il Consiglio di Presidenza, curano, attraverso i propri membri, le relazioni con gli Enti, le amministrazioni pubbliche e gli altri attori del territorio;
- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in ambito locale interessano, anche in via indiretta, l'industria e su tutte le altre questioni loro specificamente affidategli dal Consiglio di Presidenza;
- indicano al Consiglio di Presidenza i candidati alla nomina negli organi sociali delle società oggetto delle Partecipazioni Strategiche in conformità al Regolamento P.P.S. di cui all'art. 23 del presente Statuto.

ART. 18 Sezioni Merceologiche

Le imprese associate sono raggruppate in Sezioni Merceologiche in base alla attività svolta.

Esse rappresentano i principali settori produttivi del territorio di competenza dell'Associazione e raccolgono le imprese secondo categorie produttive omogenee che rivestono una adeguata importanza in relazione sia al numero di imprese inquadrato che alla proporzione di voti attribuiti.

Le Sezioni rappresentano il fondamentale canale di partecipazione delle imprese alla vita dell'Associazione.

Le esigenze e gli interessi settoriali sono subordinati alla unitarietà dell'Associazione la cui volontà è espressa dagli Organi generali.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia presente una specifica Sezione Merceologica sono riunite in apposita Sezione. Nelle Sezioni più ampie ed articolate possono essere costituiti Gruppi Merceologici.

La costituzione, lo scioglimento o l'accorpamento delle Sezioni e dei Gruppi Merceologici sono deliberati dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza.

Ogni due anni, in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente, ogni Sezione elegge un Presidente ed, eventualmente, un Consiglio Direttivo. In tale sede vengono eletti anche i

membri aggiuntivi spettanti alla Sezione in Consiglio Generale, determinati in base alla proporzione tra i voti delle imprese raggruppate nella Sezione e i voti complessivi di tutte le imprese associate. La ricognizione dei seggi spettanti alle Sezioni è effettuata dal Collegio Elettorale dei Probiviri in occasione della convocazione delle elezioni.

Nel caso in cui il Comitato Piccola Industria non sia sostituito da un Rappresentante per la Piccola Industria ai sensi dell'ultimo comma dell'art.19, le Sezioni provvedono ad eleggere in tale occasione anche il rappresentante che andrà a comporre il Comitato Piccola Industria.

I Presidenti e i membri aggiuntivi delle Sezioni durano in carica due anni, possono essere rieletti per un massimo di sei-bienni consecutivi.

L'ampiezza del Consiglio Direttivo di Sezione è proporzionata alla consistenza della Sezione stessa e superiore ai componenti del Consiglio Generale che essa ha titolo di eleggere.

La lista dei candidati per il Consiglio Generale deve avere indicativamente un numero di candidati superiore agli eligendi e, in ogni caso, non inferiore; viene composta sulla base di autocandidature in relazione al confronto interno alla Sezione. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere il raggiungimento di tale obiettivo. Detta lista deve tenere debito conto dell'articolazione merceologica interna alla Sezione e, per quanto possibile, anche dei territori di provenienza dei candidati.

Risulta eletto Presidente di Sezione il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Sempre in ordine di voti raccolti risultano eletti i membri aggiuntivi eletti in Consiglio Generale e gli altri Consiglieri di Sezione. In caso di parità di voti raccolti prevale la maggiore anzianità di iscrizione associativa.

Se un Gruppo Merceologico formalmente definito risultasse, a seguito delle elezioni, privo di rappresentanza in Consiglio di Sezione, quest'ultimo sarà integrato con il primo dei non eletti appartenente al Gruppo stesso.

Successivamente alle elezioni e nei casi opportuni, le Sezioni provvedono a collegare i loro programmi e la loro attività con il profilo territoriale dell'Associazione anche con la individuazione di specifici Referenti Territoriali che si coordinano con le Consulte territoriali di cui all'art. 17.

Le elezioni per il rinnovo dei Presidenti, dei membri aggiunti nel Consiglio Generale, oltre che dei Consigli di Sezione si tengono in una unica soluzione per tutte le Sezioni. Esse devono essere organizzate in modo tale da consentire la massima partecipazione dei Soci sia con la previsione di un intervallo temporale non ristretto per l'esercizio del diritto di voto, sia cercando di garantire la maggiore prossimità dei seggi in relazione all'articolazione territoriale dell'Associazione.

I sette Probiviri costituiti in Collegio elettorale sovrintendono a tutto il processo di rinnovo delle cariche delle Sezioni secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Essi, in collegamento con il Consiglio di Presidenza, convocano le elezioni, accertano i seggi spettanti in Consiglio Generale ad ogni Sezione, sollecitano e ricevono le candidature dalle Sezioni, controllano e ufficializzano le liste dei candidati, seguono la regolarità delle elezioni, proclamano gli eletti.

Le norme di convocazione, costituzione deliberazione, votazione e verbalizzazione delle riunioni delle Sezioni, nonché di rinnovo delle cariche delle stesse e del Consiglio Generale, sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Non sono ammessi regolamenti specifici per le Sezioni, salvo che in relazione ad accordi nazionali vincolanti sottoscritti in seno al Sistema Confindustriale.

ART. 19 Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da rappresentanti di imprese che occupano non oltre quindici addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli Organi dell'Associazione.

Il Comitato è composto da rappresentanti eletti da ciascuna delle Sezioni di cui all'art.18 in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Sezione. Il diritto di voto spetta soltanto alle imprese che non occupino normalmente oltre quindici dipendenti.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza e dura in carica due anni.

E' ammessa una sola rielezione; ulteriori rielezioni sono possibili solo dopo che sia trascorso un biennio dal completamento del mandato.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate nell'ambito di uno specifico Regolamento.

Il Comitato Piccola Industria potrà essere sostituito da un Rappresentante per la Piccola Industria che rappresenta Confindustria Toscana Nord nel Sistema Confederale della Piccola Industria.

Il Rappresentante è eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea, limitatamente ai soci che rappresentano aziende che occupano fino a 15 dipendenti.

La durata del mandato del Rappresentante della Piccola Industria, eletto dall'Assemblea che elegge il Presidente, è pari a quella del mandato del Presidente che lo ha proposto. Il Rappresentante può essere rieletto per un solo mandato biennale; ulteriori rielezioni sono possibili soltanto dopo che sia trascorso un biennio dal completamento del mandato.

Per i requisiti di accesso alla carica si applicano le norme generali previste dal Regolamento di attuazione al presente Statuto.

ART. 20
Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente ed un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Nord.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate nell'ambito di uno specifico Regolamento che deve essere conforme alle regole nazionali, agli scopi dell'Associazione ed al presente Statuto.

Il Regolamento deve essere ratificato dal Consiglio Generale, così come, d'intesa con il Consiglio stesso e con il Presidente dell'Associazione, dovrà essere svolta l'attività del Gruppo.

Art. 21
Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche associative elettive, fatte salve quelle dei Revisori Contabili e dei Probiviri, sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate e sono gratuite. La certificazione di eventuali situazioni difformi è causa di decadenza automatica deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Per rappresentante dell'impresa si intende il Titolare, il Legale Rappresentante da Registro delle imprese in Camera di Commercio, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato quelle cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale per tutte le cariche elettive direttive deve essere rilasciato da parte dei Probiviri il prescritto parere sulla idoneità delle candidature.

Non possono candidarsi coloro che presentano situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti a i fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici previsto dalle norme stabilite da Confindustria.

In tali casi, in mancanza di dimissioni volontarie, il Collegio speciale dei Probiviri pronuncia la decadenza immediata dalla carica con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri.

L'accesso alle cariche elettive è condizionato alla regolarità contributiva della stessa. Per l'accesso alle cariche di Presidenza e del Consiglio di Presidenza è altresì necessario il requisito della regolarità del completo inquadramento dell'impresa rappresentata e la copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato e gli incarichi, anche di rappresentanza esterna di livello confederale, non possono essere ricoperti da Soci inquadriati come Soci ordinari di territorio.

Le norme relative ai requisiti generali, ai requisiti di accesso, alla decadenza e alle elezioni delle cariche associative sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO QUINTO **FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO**

ART. 22 Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige gli uffici dell'Associazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni degli Organi statutari.

E' il capo del personale ed è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può nominare uno o più Vice Direttori.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario. Può affidare la redazione dei verbali a funzionari della struttura.

ART. 23 Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari e immobiliari;

- le erogazioni o lasciti e la eventuale devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo a favore di Confindustria Toscana Nord.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i Soci.

Sono espressamente individuati come Proprietà e Partecipazioni Strategiche i seguenti investimenti del Fondo Comune:

- PALAZZO BERNARDINI, Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca;
- il 100% del capitale sociale di LA TORRETTA S.p.A. con socio unico, P.I. 00502860463, Via del Suffragio 3, 55100 Lucca;
- n. 3.000 azioni di LUCENSE SCpA, P.I. 01111910467, Via della Chiesa XXXII, trav. I n.23, Sorbano del Giudice, 55100 Lucca;
- PALAZZO sede di Confindustria Toscana Nord, sito in Piazza Garibaldi 5, 51100 Pistoia
- il 45,08% del capitale sociale di G.I.D.A. S.p.A., C.F. 03122430485, Via Baciacavallo 36, 59100 Prato;
- il 90,5% del capitale sociale di PRATINDUSTRIA S.r.l., C.F. 03535680486, Via Valentini 14, 59100 Prato;
- il 2,088% del capitale sociale di INTERPORTO TOSCANA CENTRALE S.p.A., C.F. 03447690482, Via di Gonfienti 4, 59100 Prato.
-

Le Proprietà e le Partecipazioni Strategiche sono costituite da beni mobili e immobili che rappresentano la concretizzazione patrimoniale della *mission* di rappresentanza e di politica industriale storicamente svolta nei rispettivi territori dalle tre Associazioni confluite in Confindustria Toscana Nord.

Confindustria Toscana Nord assume tali investimenti come mezzi decisivi per il perseguimento dei propri obiettivi di rappresentanza e di politica industriale; riconosce la loro specifica destinazione; stabilisce specifici meccanismi per collegare, quanto più strettamente possibile, la loro gestione alle istanze locali secondo i principi stabiliti dagli artt. 10, 11, 12 e 17 del presente Statuto; rimanda la loro disciplina unitaria complessiva a uno specifico Regolamento sulle Proprietà e le Partecipazioni Strategiche (c.d. Regolamento P.P.S.), approvato come documento congiunto delle tre Associazioni di Lucca, Pistoia e Prato e allegato all'atto di fusione tra le tre Associazioni degli Industriali di Lucca, Pistoia e Prato.

ART. 24

Bilancio Preventivo e Consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo, costituito dal conto economico, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo, costituito dal prospetto delle fonti e degli impieghi, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Generale sottopone il progetto di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili almeno un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea, sottoposto a revisione contabile, è trasmesso a Confindustria non oltre il 30 settembre di ogni anno, redatto o riclassificato in base allo schema allegato al Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

ART. 25

Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno a due terzi dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 25% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso di cui all'art. 6, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti esercitabili.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 26

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione dello Statuto, le norme degli altri Regolamenti ivi richiamati, la normativa, i Codici, le delibere e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

Le Sezioni

Le Sezioni merceologiche di Confindustria Toscana Nord, salvo diversa deliberazione del Consiglio Generale ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, sono così definite:

- 1) Alimentari
- 2) Carta e Cartotecnica
- 3) Chimica Farmaceutica Plastica e Gomma
- 4) Edilizia-ANCE Toscana Nord
- 5) Metalmeccanica
- 6) Nautica
- 7) Servizi e Terziario (*comprensiva di Turismo e Sanità*)
- 8) Sistema Moda (*comprensiva di Tessili, Calzature, Abbigliamento*)
- 9) Trasporti
- 10) Varie (*Lapidei, Legno e Arredamento e altro*)

Delibera Contributiva

I sistemi contributivi, vigenti al momento della fusione per le Associazioni di Lucca Pistoia e Prato, saranno armonizzati in modo progressivo entro il 2022. A questo fine il Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord, approverà, ogni anno, una delibera contributiva che, partendo dagli specifici assetti contributivi territoriali in vigore al momento della fusione, indicherà per ognuno di essi le opportune, progressive modifiche, anche in considerazione delle specifiche peculiarità di ogni tipologia merceologica.

Resta inteso che il processo di unificazione contributiva dovrà concludersi con l'approvazione di un'unica Delibera Contributiva con sistema contributivo unico per tutte le aziende associate a Confindustria Toscana Nord, entro il 2022. Nelle more del processo di adeguamento di cui ai commi precedenti e tenuto conto della possibile vigenza di minimi contributivi diversi per le imprese dei tre territori di Lucca, Pistoia e Prato, il contributo minimo preso a base per la determinazione dei voti secondo l'art. 10 sarà il valore minore tra quelli previsti dalla delibera contributiva.